

“QUATTORDICESIMA”

In base alla legge 127/2007 viene erogato, nel mese di luglio di ogni anno, l'importo aggiuntivo (quattordicesima) ai **pensionati con almeno 64 anni di età e con redditi di pensione non superiori a 13.338,26 euro** (2 volte il trattamento minimo per l'anno 2019).

Ai pensionati che superano tale limite, con un importo non superiore alla quattordicesima di sua competenza, **sarà corrisposta la differenza**. Per coloro che compiono 64 anni dopo il 31 luglio, la 14^a spettante sarà pagata a dicembre.

Viene preso in considerazione il **solo reddito individuale**, senza considerare il reddito del coniuge o di altri componenti la famiglia. Sono esclusi da questo limite di reddito anche quelli derivanti da: assegni per il nucleo familiare e assegni familiari, indennità di accompagnamento, reddito da casa di abitazione, TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

La 14^a varia per l'anzianità contributiva e l'importo di pensione.

Anni di contribuzione ex lavoratori dipendenti	Anni di contribuzione ex lavoratori autonomi	Importo 14 ^a	Limite di reddito con 14 ^a
Pensioni di importo annuo fino a € 10.003,70 (1,5 volte T.M.)			
fino a 15	fino a 18	437,00	10.440,70
sopra 15 fino a 25	sopra 18 fino a 28	546,00	10.549,70
oltre 25	oltre 28	655,00	10.658,70
Pensioni oltre € 10.003,70 annui fino a € 13.338,26 (2 volte T.M.)			
fino a 15	fino a 18	336,00	13.674,26
sopra 15 fino a 25	sopra 18 fino a 28	420,00	13.758,26
oltre 25	oltre 28	504,00	13.842,26

L'importo aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Ai soli fini dell'attribuzione della maggiorazione sociale, il comma 4 dell'art. 5 legge 127/2007 stabilisce che costituisce reddito la 14^a per un importo pari a 156,00 euro.

Reddito di Cittadinanza Assegno di Ricollocazione

Publicata dall'Anpal la delibera n. 5/2019 con la quale recepisce le modifiche apportate dal DL 4/2019 in materia di assegno di ricollocazione (AdRdC) spettante ai beneficiari di reddito di cittadinanza (RdC). Nella determina, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro fornisce indicazioni circa le modalità operative e l'importo di AdRdC a favore dei percettori di RdC in base all'art. 9 del DL n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019.

L'assegno di ricollocazione, lo ricordiamo, è lo strumento che accompagnerà fino al 2021 l'erogazione del reddito di cittadinanza con l'obiettivo di agevolare la ricerca di un'occupazione da parte dei percettori del nuovo ammortizzatore sociale. L'assegno di ricollocazione spetta a coloro che, per beneficiare del reddito di cittadinanza, sono chiamati a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego. La mancata attivazione dell'assegno o del rispetto dei programmi volti alla ricerca intensiva di un'occupazione determinerà la decadenza del reddito di cittadinanza.

L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. L'importo dell'assegno viene graduato in funzione del profilo personale di occupabilità a seconda del grado di profilazione del beneficiario, nonché del tipo di contratto.

Sono obbligati alla stipula del patto per il lavoro presso i centri per l'impiego tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare percettore del RdC, non occupati né frequentanti un corso di studio, con esclusione degli affetti da disabilità e dei titolari di pensione diretta o d'età almeno di 65 anni.

Riconoscimento dell'assegno di ricollocazione

L'assegno di ricollocazione viene riconosciuto agli aventi diritto in fase di convocazione da parte del Cpl per la verifica sull'occupazione e la stipula del patto di lavoro. L'AdRdC verrà riconosciuto al beneficiario entro 60 giorni dal riconoscimento del RdC- Il centro per l'impiego comunicherà il nominativo all'Anpal tramite il servizio "MyAnpal", quindi l'Agenzia provvederà all'assegnazione dell'AdRdC.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2019 redditi 2018

Prenotare telefonando al numero verde **800 800 730** o presso le nostre sedi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi presso le sedi CISL